

N. R.G. 3544/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 3544/2015 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFR74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFR74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFR74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFR74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFR74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFR74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO



[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFRC74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFRC74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFRC74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFRC74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO e dell'avv. MINCIONI FEDERICA (MNCFRC74R43E058Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTUCCINI ALESSANDRO

ATTORI

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - MIUR (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 03-12-2015, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di essere docenti di ruolo a far data dalle rispettive immissioni in ruolo, come indicate in ricorso, e di avere svolto, anteriormente all'immissione in ruolo, le medesime



mansioni di docente, per diversi anni, in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, sempre alle dipendenze del Ministero convenuto.

Precisavano che tale servizio svolto anteriormente all'immissione in ruolo, era stato loro riconosciuto dall'Amministrazione, solo parzialmente.

Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto dei medesimi ricorrenti al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici che economici, del servizio di insegnamento preruolo svolto, per le ragioni indicate in ricorso, e condannasse il Ministero convenuto, a corrispondere loro le differenze retributive conseguenti.

Il tutto con interessi legali dalla domanda al saldo, e con vittoria di spese di giudizio.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rimaneva contumace.

Il processo si svolgeva alle udienze del 22-06-2016 e 30-01-2017.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dal ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che le domande proposte dai ricorrente sono fondate per le ragioni indicate nelle sentenze **del Tribunale di Belluno** in funzione di Giudice del Lavoro, N° 79/2012 del 19-06-2012, Giudice dott.ssa Anna Travia, **del Tribunale di Padova** in funzione di Giudice del Lavoro, N°18/2011 del 14-01-2011, Giudice dott.ssa Barbara Bortot, **del Tribunale di Bologna** in funzione di Giudice del Lavoro, N°401/2014 del 06-05-2014, Giudice Dott. Filippo Palladino, **della Corte di appello di Venezia** N°440/2015 condivise dall'odierno Giudicante, che ad esse integralmente si riporta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive.

Spese generali, iva e cpa seguono come per legge..

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento integrale del servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici. Condanna il Ministero convenuto ad operare la conseguente ricostruzione della carriera di ciascuno dei ricorrenti, secondo le modalità di cui sopra, ed a corrispondere le eventuali differenze retributive, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.

Condanna il Miur alla rifusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.

Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.

Bologna 30-01-2017

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini

